



Università Vita-Salute San Raffaele

DECRETO RETTORALE N. 1030

IL RETTORE

- Visto** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- Visto** il Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di perfezionamento;
- Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, riguardante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto** il Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, recante "Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)";
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 30 ottobre 1993, recante rettifica al Decreto Ministeriale 31 ottobre 1991, concernente l'elenco delle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele, approvato con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 2 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 5 maggio 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di Specializzazione del settore medico;
- Visto** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento

dei loro diplomi, certificati e altri titoli” e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto** il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Vita-Salute San Raffaele, emanato con Decreto Rettorale n. 307 del 14 settembre 2001;
- Visto** il Decreto Rettorale n. 346 del 7 novembre 2001 riguardante l’istituzione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare;
- Visto** il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- Viste** le delibere del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 20 gennaio 2005, del Senato Accademico del 24 gennaio 2005, del Comitato Operativo del 26 gennaio 2005 intese ad ottenere le modifiche del Regolamento Didattico d’Ateneo in riferimento alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare;
- Preso atto** del parere favorevole espresso dal CUN, nella riunione del 24 febbraio 2005 e comunicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota dell’11 marzo 2005, prot. n. 1420.

DECRETA

La modifica dell’ordinamento della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, istituita con Decreto Rettorale n. 346 del 7 novembre 2001, riguardante la variazione del numero degli ammissibili a ciascun anno di corso (da 3 a 5) e la modifica ed integrazione del Regolamento Didattico d’Ateneo come sotto riportato:

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare

L’articolo 6 dell’ordinamento della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare è modificato come segue:

ART. 6 - Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all’articolo 5, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 5 (cinque) per ciascun anno di corso, per un totale di 25 (venticinque) specializzandi.

Milano, 22 marzo 2005

IL RETTORE □
sac. prof. Luigi M. Verzé